



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "VITRUVIO POLLIONE"



Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739
C.F. 90027840595 – e mail: ltic81300v@istruzione.it – PEC ltic81300v@istruzione.it

Prot. n. 7249

A tutti i docenti
Scuola Secondaria 1°grado

Oggetto: Valutazione e Diritto allo studio degli alunni/e e degli studenti/studentesse diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali.

Per quanto in oggetto, a seguito di alcune problematiche variamente espresse, si specifica quanto segue considerando:

- a) la normativa vigente in materia di valutazione, diritto allo studio e interventi su soggetti con DSA e BES;
- b) il POF;
- c) la nota Prot. n. 8935 del 04.11.2014 dell'USR del Piemonte dove sono riportate le più rilevanti e pronunce giurisprudenziali relative all'oggetto;

richiamando l'attenzione all'osservanza degli stessi per: garantire a tutti gli alunni il più adeguato percorso formativo; rafforzare il processo inclusivo degli allievi con DSA e BES; garantire la massima trasparenza nelle relazioni scuola-famiglia; per garantire la legittimità delle procedure. In particolare, "parlare di BES, disabilità o DSA in ambito scolastico richiede un approccio attento alle differenze di funzionamento educativo e apprenditivo degli allievi, che in quanto differenze appartengono a ciascun allievo. (...) Scuola, famiglia, sanità e territorio sono tutti coinvolti in un processo di corresponsabilità per la migliore gestione possibile di tale compito complesso che non ammette ricette e soluzioni semplicistiche, ma che al contrario richiede agli adulti – educanti impegno e senso di responsabilità". Occorre, inoltre, tener presente che le strategie di intervento inclusive non si possono esaurire nella predisposizione di strumenti e misure ma è necessario un approccio più generale che incida sull'ambiente di apprendimento e sul rapporto scuola-famiglia.

Si ricorda altresì che:

- per "situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. (...) La Commissione d'esame (...) esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato (art. 17 bis dell'O.M. n. 37 del 19 maggio 2014 c. 4);
- le Istituzioni scolastiche sono tenute ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici (...) attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata (...). I percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali (...) sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'allunno (...), adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel disturbo; la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici e deve discriminare fra ciò che è espressione diretta del disturbo e ciò che esprime l'impegno dell'allievo e le conoscenze effettivamente acquisite (D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 artt. 3, 4, 5 e 6);
- i docenti devono tenere in considerazione il disagio di particolari situazioni familiari che si trasferiscono nel disagio di apprendimento dell'allievo (Sentenza n. 9261 del 1° settembre 2014 Tar Lazio); il minore

proveniente da un contesto sociale e familiare particolarmente disagiato e in situazione di marginalità, anche culturale, acuita da una condizione di precarietà psico-fisica deve indurre l'istituzione scolastica ad attivare percorsi didattici personalizzati, tenuto conto della particolare valenza educativa e formativa dell'istruzione di I grado; la sentenza sottolinea che "le ripetute bocciature, dovute allo scarso rendimento e alle ripetute sospensioni, sembrerebbero aver maggiormente compromesso l'investimento sull'attività didattica a causa di un abbassamento del livello di autostima (...) e che è dovere della Scuola la " creazione di un ambiente favorevole ad accogliere il minore e a consentirne la crescita della personalità"(Sentenza Tar Lazio n. 7024 del 2 luglio 2014);

- una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Consiglio di classe deve coerentemente orientare le proprie valutazioni (TAR Toscana n. 529 del 18 marzo 2014);

- la scuola deve, non solo predisporre gli strumenti compensativi e le misure dispensative adeguati al caso concreto mediante l'adozione di un PDP, ma, in sede di scrutinio finale, deve valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza (TAR Lazio con sentenza n. 4208 del 17 aprile 2014; TAR Toscana, sentenza breve n. 1719 del 23 ottobre 2012; TAR Lazio, Roma, sentenza n. 31203 del 23 agosto 2010; TAR Lombardia, Milano, sentenza breve n. 4649 del 15 settembre 2009; Tar Lazio, sezione III bis, sentenza n. 3465 del 28 marzo 2014);

- il consiglio di classe "deve tenere espresso conto, in sede di formulazione del giudizio finale, di tutti gli altri elementi di valutazione imposti dalla legge, diversi (dislessia) da quello prettamente tecnico dell'esito dei risultati tecnici conseguiti (TAR Lazio Sentenza n. 8752 del 24 ottobre 2012);

- "Se in presenza di un alunno con disturbi specifici di apprendimento la scuola non rispetta le indicazioni studiate da esperti del settore e trasposta in leggi, regolamenti e circolari e note ministeriali, per sopperire a tali difficoltà con misure di sostegno individualizzate, che sicuramente implicano un maggior impegno per gli insegnanti, la valutazione finale del consiglio di classe è "inutiliter data", perché non supportata da quel percorso pedagogico specifico che consente all'alunno in questione di far emergere le proprie competenze ed agli insegnanti di valutarlo con l'ausilio degli strumenti appropriati" (Tribunale di Giustizia Amministrativa sezione autonoma di Trento e Bolzano Sentenza n. 122 del 25 marzo 2011);

- i PDP non devono essere formulati con superficialità, come se si trattasse di un mero adempimento burocratico, privo di qualunque valore didattico e giuridico. La formulazione del PDP dovrebbe sempre essere effettuata insieme alla famiglia e costituisce un vero e proprio contratto formativo in cui l'alunno e la sua famiglia assumono doveri e acquistano diritti nei confronti della scuola (Tar Liguria, sentenza n. 1178 del 20 settembre 2012);

- nei verbali dei Consigli di classe deve essere riportato che: sono state attuate prove differenziate per tutte le discipline; nella valutazione sono stati applicati tutti gli strumenti e tutte le misure previste dal PDP; le difficoltà di apprendimento e le carenze sono state segnalate e verbalizzate anche attraverso lettere protocollate ai genitori nonché ripetuti colloqui verbali regolarmente registrati (Sentenza TAR Umbria n.329 del 13 ottobre 2011); sono state attuate le strategie metodologiche e didattiche, le misure dispensative, gli strumenti compensativi, i metodi di valutazione individuati dai docenti per ciascuna disciplina (TAR Umbria, sentenza breve n. 401 del 2 ottobre 2012).

I riferimenti sopra esposti in buona sostanza richiamano la massima attenzione alla relazionalità e alla personalizzazione del POF in modo che i soggetti con difficoltà possano acquisire, rafforzare, esprimere autostima e conoscenza funzionali con gli obiettivi minimi ed essenziali in base al deficit.

Questo vale ancor di più per i soggetti diversamente abili per i quali è necessario operare secondo la specifica programmazione predisposta e regolarmente attuata nel concorso dei docenti della classe e l'insegnante di sostegno.

Si confida nell'osservanza.

Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano